



REPUBBLICA ITALIANA  
TRIBUNALE DI BERGAMO  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 172/14 SENT  
N. 2511/12 R.G.  
N. 1078 Cron.

Oggetto: retribuzione

20-2-14

20-2-14

Il Tribunale di Bergamo in funzione di giudice monocratico del lavoro in persona della dott.ssa [REDACTED] ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa di lavoro n. 2511/12 R.G. promossa con ricorso depositato il 19-9-2012

Da:

[REDACTED], giusta procura a margine del ricorso

-ATTORI

contro:

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca,  
Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona dei rispettivi  
Ministri pro tempore, con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di  
Brescia

-CONVENUTI

Oggetto: differenze retributive

Causa chiusa a sentenza il: 20-2-2014

Conclusioni: come da rispettivi atti

**Svolgimento del processo**

Con ricorso depositato il 19-9-2012 i ricorrenti indicati in epigrafe esponevano che: 1) erano tutti assistenti amministrativi e, nell'anno scolastico 2011/2012, avevano rivestito il ruolo e la funzione di DSGA in supplenza, ai sensi dell'art. 56 co. 1, 4 e 5 CCNL 2006 - 2009; 2) il Ministero dell'Istruzione e quello

dell'Economia e delle Finanze, attraverso la Ragioneria Territoriale dello Stato competente, non avevano versato loro le indennità contrattualmente previste per lo svolgimento di tali funzioni. Ciò premesso, convenivano in giudizio le due Amministrazioni, affinché fossero condannate a versare a ciascuno di loro la somma di €. 5.868,81.

Con note difensive autorizzate depositate il 16-10-2013, i ricorrenti davano atto del pagamento parziale delle indennità richieste. Lamentavano tuttavia che dalle stesse, ed in particolare dall'indennità per l'espletamento di funzioni superiori, era stato detratto l'emolumento percepito in base alla posizione economica orizzontale; ciò, in violazione dell'art. 69 CCNL 4-8-1995, richiamato dall'art. 146 CCNL 20-11-2007, il quale imponeva di tener conto unicamente del differenziale dei relativi livelli iniziali di inquadramento. Chiedevano quindi la condanna delle convenute al pagamento delle somme residue, pari, per la ~~\_\_\_\_\_~~ ad €. 1.200, e per gli altri ricorrenti ad €. 1.800.

Con memoria depositata il 9-11-2013, i Ministeri convenuti si costituivano in giudizio, rilevando la correttezza del proprio operato - ed in particolare della modalità di calcolo dell'indennità per funzioni superiori - e chiedendo fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere.

Dopo il deposito di note difensive conclusionali, la causa, che non richiedeva istruttoria, veniva discussa e decisa all'odierna udienza, con pubblica lettura della sentenza con motivazione contestuale.

#### **Motivi della decisione**

Occorre premettere che il residuo oggetto del presente giudizio riguarda la modalità di calcolo dell'indennità di funzioni superiori, di cui agli artt. 56 co. 4 e 5 CCNL 2006 - 2007, 146 CCNL 27-11-2007 e, soprattutto, 69 CCNL 4-8-1995. I ricorrenti hanno infatti dato atto (e documentato, cfr. doc. 4 note dif. ric.) il pagamento (a loro avviso parziale) degli emolumenti rivendicati, sicché occorre ora decidere sulla spettanza o meno

delle somme residue indicate nella memoria del 16-10-2013 (€.  
1.200 per la ~~XXXXXX~~ ed €. 1.800 per tutti gli altri).

Ai sensi dell'art. 56 co. 4 e 5 CCNL 2006 - 2009, «il direttore dei servizi generali ed amministrativi è sostituito, nei casi di assenza, dal coordinatore amministrativo, che, a sua volta, è sostituito secondo le vigenti disposizioni in materia di supplenze. Fino alla concreta e completa attivazione del profilo di coordinatore amministrativo, il DSGA è sostituito dall'assistente amministrativo con incarico conferito ai sensi del co. 47. In caso di assenza del DSGA dall'inizio dell'anno scolastico, su posto vacante e disponibile, il relativo incarico a tempo determinato verrà conferito sulla base delle graduatorie permanenti». A sua volta, l'art. 47 del medesimo CCNL stabilisce che l'attribuzione di incarichi specifici che, nei limiti delle disponibilità e nell'ambito dei profili professionali, comportino l'assunzione di responsabilità ulteriori (come la supplenza del DSGA, visto il richiamo effettuato dall'art. 56) è effettuata dal dirigente scolastico.

Nel caso di specie, deve ritenersi provato che ai ricorrenti, tutti assistenti amministrativi inquadrati nell'area B CCNL 2006 - 2009 (cfr. CCNL e relative tabelle allegate, nonché listini paga, docc. 1 fasc. ric. e doc. 4 note dif. ric.), sia stato conferito l'incarico di supplenza del DSGA da parte del dirigente scolastico, per l'intero anno scolastico (cfr. docc. 7 - 22 fasc. ric.); che è quanto occorre perché sorga il diritto all'art. 69 co. 1 seconda parte CCNL 1995 («... all'assistente amministrativo, che sostituisce il direttore amministrativo o il responsabile amministrativo, negli stessi casi» e cioè per un periodo superiore a 15 giorni «è attribuita, per l'intera durata dell'incarico o della sostituzione, una indennità pari al differenziale dei relativi livelli iniziali di inquadramento»), richiamato dall'art. 146 CCNL 2007.

È poi pacifico che i ricorrenti siano titolari di posizioni economiche ai sensi dell'art. 50 della sequenza contrattuale del 2007: la ~~XXXXXX~~ della prima, che si consegue «progressivamente

dopo l'esito favorevole della frequenza di apposito corso di formazione diretto al personale utilmente collocato nella graduatoria di richiedenti, che sarà formata in base alla valutazione del servizio prestato, dei titoli di studio posseduti e dei crediti professionali maturati ...» e tutti gli altri della seconda, attribuita «progressivamente dopo l'esito favorevole della frequenza di apposito corso di formazione».

Ciò posto, la tesi delle Amministrazioni convenute non ha pregio. Come si è illustrato, il CCNL del 1995 determina la misura dell'indennità di funzioni superiori nel differenziale fra livelli iniziali di inquadramento, e cioè fra il livello di inquadramento posseduto dal sostituto e quello in cui rientrerebbe astrattamente la figura professionale oggetto dell'incarico di supplenza (il DSGA). E per "livello di inquadramento iniziale" non può che intendersi il profilo professionale, secondo il CCNL 1995, poi denominato, in seguito alle successive modifiche contrattuali, qualifica professionale, che afferisce ad una determinata area. Deve quindi tenersi conto, da un lato, della posizione stipendiale dell'assistente amministrativo (area B, il quale, con autonomia operativa e responsabilità diretta «nelle istituzioni scolastiche ed educative dotate di magazzino può essere addetto, con responsabilità diretta, alla custodia, alla verifica, alla registrazione delle entrate e delle uscite del materiale e delle derrate in giacenza. Esegue attività lavorativa richiedente specifica preparazione professionale e capacità di esecuzione delle procedure anche con l'utilizzazione di strumenti di tipo informatico, pure con finalità di catalogazione. Ha competenza diretta nella tenuta dell'archivio e del protocollo») e quella del DSGA (area D, che «svolge attività lavorativa di rilevante complessità ed avente rilevanza esterna. Sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi generali amministrativo-contabili e ne cura l'organizzazione, svolgendo funzioni di coordinamento, promozione delle attività e verifica dei risultati conseguiti, rispetto agli obiettivi assegnati e agli indirizzi impartiti, al personale ATA, posto alle sue dirette dipendenze. Organizza

autonomamente l'attività del personale ATA nell'ambito delle direttive del dirigente scolastico. Attribuisce al personale ATA, nell'ambito del piano delle attività, incarichi di natura organizzativa e prestazioni eccedenti l'orario d'obbligo, quando necessario. Svolge con autonomia operativa e responsabilità diretta attività di istruzione, predisposizione e formazione degli atti amministrativi e contabili; è funzionario delegato, ufficiale rogante e consegnatario dei beni immobili - può svolgere attività di studio e di elaborazione di piani e programmi richiedenti specifica preparazione professionale, con autonoma determinazione dei processi formativi ed attuativi. Può svolgere incarichi di attività tutoriale, di aggiornamento e formazione nei confronti del personale. Possono essergli affidati incarichi ispettivi nell'ambito delle istruzioni scolastiche»).

Non assumono al contrario rilevanza, nella determinazione del differenziale in questione, le voci che eventualmente compongono trattamento economico accessorio, fra cui possono farsi rientrare gli emolumenti corrispondenti alle posizioni di cui all'art. 50 CCNL 2006 - 2009: se l'art. 69 CCNL 1995 avesse voluto tenere in considerazione il complessivo trattamento retributivo effettivamente in atto in favore del dipendente, lo avrebbe infatti indicato espressamente.

Né si può obiettare che, quando fu stipulato il CCNL del 1995, le posizioni economiche ancora non esistevano: ed infatti, all'epoca erano previsti compensi per incarichi, posizioni ed attività aggiuntive, nonché per la qualità della prestazione (artt. 71, 72 e 77), i quali erano classificati come componenti del trattamento accessorio e non di quello fondamentale (art. 63).

Quanto all'obiezione per cui la mancata considerazione degli emolumenti derivanti dalle posizioni economiche accessorie avrebbe l'effetto di retribuire due volte la medesima professionalità, si osserva che le posizioni economiche in questione non spostano l'inquadramento dell'ATA, che rimane quello dell'area B, caratterizzato dallo svolgimento di mansioni profondamente differenti - ed in ogni caso inferiori - rispetto a quelle

dèscritte in relazione all'area di afferenza del DSGA, la D (cfr. le declaratorie riportate *supra*).

D'altra parte, dalla lettura della sequenza contrattuale del 2007, emerge chiaramente che le parti sociali avevano ben presente l'eventualità che un assistente amministrativo fosse chiamato a supplire all'assenza del DSGA (prevedendo l'obbligo di sostituzione, per la seconda posizione, e la semplice facoltà, per la prima, ovviamente in caso di vacanza del relativo posto); e tuttavia, nulla hanno previsto in tema di "assorbibilità" dei rispettivi emolumenti, sicché deve ritenersi che abbiano inteso mantenere il diritto a percepire l'indennità per funzioni superiori in misura integrale, a prescindere dall'attribuzione del compenso per le posizioni di cui all'art. 50.

Infine, le obiezioni delle resistenti circa la mancata prova dello svolgimento di mansioni proprie di DSGA o della posizione economica conseguita ai sensi dell'art. 50, oltre ad essere generiche ed in parte tardive (cfr. p. 4 mem. dif e p. 2 note dif. res.), non colgono nel segno: i contratti collettivi rilevanti ricollegano il diritto a percepire l'indennità di funzioni superiori al conferimento della supplenza (non essendo ripetuto l'inciso "a tutti gli effetti" nella seconda parte dell'art. 69 co. 1, riguardante la specifica posizione degli ATA) e quello alla corresponsione degli emolumenti per le posizioni economiche previste dall'art. 50 all'esito favorevole della frequenza di appositi corsi di formazione.

Il Ministero dell'Istruzione, in qualità di datore di lavoro, e quello dell'Economia e delle Finanze, in qualità di soggetto competente a erogare materialmente i trattamenti retributivi rivendicati (cui si deve peraltro l'interpretazione respinta da questo Tribunale, cfr. doc. 1 fasc. res. e doc. 3 note dif. ric.), devono quindi essere condannati a corrispondere a ~~la somma~~ la somma di €. 1.200 e a tutti gli altri ricorrenti quella di €. 1.800 ciascuno; ciò oltre interessi legali dal dovuto al saldo ed esclusa la rivalutazione, trattandosi di crediti retributivi di pubblici dipendenti.

In considerazione della complessità e della novità della questione, sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese di causa.

P.Q.M.

Il Tribunale di Bergamo in funzione di giudice monocratico del lavoro, definitivamente pronunciando nel contraddittorio fra le parti, ogni altra domanda o eccezione disattesa, così provvede: 1) condanna il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ed Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona dei rispettivi Ministri *pro tempore*, a pagare a [redacted] la somma di €. 1.200 ed a [redacted], [redacted], [redacted], [redacted], [redacted] e [redacted] la somma di €. 1.800 ciascuno, oltre ad interessi legali dal dovuto al saldo; 2) dichiara compensate fra le parti le spese di causa.

Bergamo, 20-2-2014

Il G.d.L.

Dott.ssa Angela Corvi

IL CANCELLIERE  
-A. Walter Domenighini-

Depositato in cancelleria

oggi, 20 FEB. 2014

IL CANCELLIERE  
-A. Walter Domenighini-